



CITTÀ DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 51
del
17/02/2026

**REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 -
INDIVIDUAZIONE SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA
ELETTORALE (L.212 DEL 4 APRILE 1956 E SMI)**

L'anno duemilaventisei il giorno diciassette del mese di febbraio, nella sala delle adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 09:25 Risultano presenti i Signori:

| COGNOME E NOME | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|---|------------------|-----------|-----------|
| FARAGALLI BIAGIO ANTONIO | Sindaco | SI | |
| D'ELIA DINO | Assessore | SI | |
| PASQUA IDA | Assessore | SI | |
| SETTIMIA MARIA FRANCESCA CELEBRE | Assessore | | NO |
| RANIERI SILVIO | Assessore | SI | |
| MUTO ALFREDO | Assessore | SI | |

Presenti n. 5 Assenti n 1

Assume la Presidenza il Dott. Biagio Antonio Faragalli nella qualità di Sindaco, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale, Dott.ssa Mercuri Maria Luisa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

Il Presidente invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione, numero 58 del 16/02/2026, indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 - INDIVIDUAZIONE SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE (L.212 DEL 4 APRILE 1956 E SMI)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D.P.R. del 13/01/2026 è stato indetto il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025. (26A00167) (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2026);

DATO ATTO, altresì, dell'intervenuta precisazione al testo del quesito referendario effettuata con DPR del 7.02.2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n° 31 che ha contemplato il seguente testo: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt 87, decimo comma, 102, primo comma, 104,105,106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella GU 30.10.2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare ?”;

DATO ATTO che La prefettura di Cosenza- UTG- trasmettendo le Circolari Ministeriali all'uopo predisposte, ha dettato i principali adempimenti cui attendere, prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, con pedissequa indicazione, mutuata dalla legge, dei tempi di attuazione dei medesimi; all'uopo si richiama la L. 212/1956 e sue smi in forza della quale è previsto che “partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, Comitati Promotori del Referendum, che partecipano alla competizione elettorale possono effettuare la propaganda esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni Comune;

RICHIAMATO l'art.1 commi 398-399-400-401 della legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013, pubblicata sul supplemento ordinario 87/L della G.U. 302 del 27.12.2013, modificativa della L.212/56, con il quale si è disposta la riduzione della propaganda elettorale alla sola diretta e previsto , fra l'altro, la riduzione alla metà degli spazi di propaganda elettorale di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.212/1956, il tutto in ossequio ai principi del contenimento delle spese ed alla densità demografica/abitativa dei territori interessati;

DATO ATTO che il Comune di Montalto ha una popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e che la L. 147/13 ha disposto, con riferimento all'art. 1 co 400 lettera h di cui sopra, che il numero degli spazi di propaganda elettorale è ridotto ad almeno tre e non più di cinque nei comuni da 3001 a 10.000 abitanti nonché la riduzione, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei Comuni da 10.001 a 500.000 abitanti ed ad un terzo nei Comuni con più di 500.000 abitanti.

RICHIAMATE le norme generali in materia di propaganda elettorale contenute principalmente nella legge 130 del 24.4.1975, modificativa e integrativa della precedente L.212 del 4.4.1956;

DATO ATTO che i comizi elettorali avranno luogo il 22 e 23 marzo c.a. ed applicate le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 212/1956, come modificati, che dispongono che la Giunta Comunale, tra il 33° ed il 30° giorno antecedenti la data della votazione, stabilisce e delimita gli spazi speciali da destinare alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici aventi titolo ;

RICHIAMATO l'art. 3 della legge 212/1956 che prevede dimensioni e ordine per ciascun richiedente secondo i seguenti criteri: “spazio di metri 2 di altezza per metri 1 di base; le assegnazioni degli spazi devono essere effettuate su di una sola linea orizzontale ...;

RICHIAMATA la legge 22 febbraio 2000, n.28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;

CONSIDERATO in particolare che per dettato di legge le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate solo negli appositi spazi individuati dalla Giunta comunale; che una volta

assegnati gli spazi di propaganda elettorale, dalla data di assegnazione e fino al secondo giorno antecedente quello della votazione, non è altrove consentito esercitare la propaganda medesima;
CONSIDERATO che a far data dal 2014, in occasione di tutte le precedenti consultazioni elettorali sono stati individuati ed allestiti n° 5 (cinque) spazi risultati sufficienti per le esigenze di propaganda di cui trattasi ;

RITENUTO di poter confermare il numero di spazi anzidetti nonché la loro ubicazione anche alla luce della distribuzione della popolazione comunale e del registrato afflusso veicolare e pedonale da e per i siti di cui trattasi, procedendo alla conferma dell'individuazione dei seguenti luoghi:

| n° ord. | Centro Abitato | Ubicazione (via/piazza) | Muro o Tabellone |
|---------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 1 | MONTALTO CENTRO | Via Alimena | Muro e tabellone |
| 2 | VACCARIZZO | Via Gentile | Tabellone |
| 3 | CALDOPIANO | Via Commicelle | Tabellone |
| 4 | TAVERNA | Via Borsellino | Tabellone |
| 5 | SETTIMO | Via Trieste | Muro |

PRESO ATTO che con riferimento a precedenti consultazioni elettorali, la Giunta Comunale ha, altresì, proceduto anche all' individuazione di luoghi idonei per la tenuta dei comizi, rientranti anch'essi nella propaganda elettorale;

RITENUTO, in conseguenza di esame congiunto degli atti deliberativi sul punto adottati in precedenza e previa riduzione, ritenuta opportuna, del numero dei siti da destinare alla tenuta dei comizi, relativamente alla prossima consultazione referendaria del 22 e 23 marzo p.v. , i medesimi si indicano nei seguenti luoghi pubblici:

| n° ord. | Centro Abitato | Ubicazione (via/piazza) | |
|---------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | MONTALTO CENTRO | P.zza E.Bianco | Porzione Area pedonale |
| 2 | TAVERNA | P.zza N.Canonaco | Piazzale antistante Chiesa SS Trinità |
| 3 | MONTALTO SCALO | Via Santa Rita | Piazzale antistante casale Garrafa |

RICHIAMATO l'art. 19 della L.515/93 e sue smi applicabile all'elezione di cui trattasi in quanto compatibile, che dispone quanto segue:" i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, senza oneri per i Comuni stessi, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti in favore di partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro";

CONSIDERATA la necessità di formulare la presente onde consentire alla Giunta, con il conseguente deliberato, di dare immediata esecuzione all' atto onde rispettare i termini previsti ex lege ed offrire a quanti interessati e partecipi alla imminente tornata elettorale referendaria la conoscenza dei siti destinati alla propaganda elettorale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente delibera viene espresso dalla sottoscritta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che sul presente atto non necessita né il parere di regolarità contabile, né l'attestazione di copertura finanziaria, in quanto il medesimo non comporta impegno di spesa;

TUTTO CIO' PREMESSO, richiamata la premessa quale parte integrante del dispositivo, Acquisiti i pareri di legge, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- 1) **DI STABILIRE** che gli spazi per le affissioni elettorali, già individuati con precedenti atti deliberativi e per altre consultazioni elettorali, continuino ad essere nel numero di 5 (cinque) e che i medesimi vengano utilizzati esclusivamente per la propaganda diretta, così come indicato dalla normativa vigente citata in premessa, nella specie per il Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026;

- 2) **DI PRECISARE** che tali spazi sono individuati come appresso e riguardano i seguenti luoghi/centri abitati del territorio Montaltese:

| n° ord. | Centro Abitato | Ubicazione (via/piazza) | Muro o Tabellone |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | MONTALTO CENTRO | Via Alimena | Muro e tabellone |
| 2 | VACCARIZZO | Via Gentile | Tabellone |
| 3 | CALDOPIANO | Via Commicelle | Tabellone |
| 4 | TAVERNA | Via Borsellino | Tabellone |
| 5 | SETTIMO | Via Trieste | Muro |

- 3) **DI RISERVARSI** di ripartire ciascuno dei suddetti cinque spazi secondo le richieste di assegnazione spazi pervenute da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dal Comitato Promotore del Referendum, il tutto ad opera dell'Ufficio Manutenzione dell'Ente, in conformità di quanto disposto dall'art.5 della legge n.212/1956, nella parte motiva meglio specificato;

- 4) **DI INDIVIDUARE** i seguenti luoghi per la tenuta dei comizi, relativamente alla tornata elettorale referendaria del 22 e 23 marzo 2026, indicandoli nei seguenti luoghi pubblici:

| n° ord. | Centro Abitato | Ubicazione (via/piazza) | |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | MONTALTO CENTRO | P.zza E.Bianco | Porzione Area pedonale |
| 2 | TAVERNA | P.zza N.Canonaco | Piazzale antistante Chiesa SS Trinità |
| 3 | MONTALTO SCALO | Via Santa Rita | Piazzale antistante casale Garrafa |

- 5) **DI DICHIARARE** il presente atto, stante i motivi di necessità ed urgenza, ex art. 134 co 4 TUEL, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Biagio Antonio Faragalli

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mercuri Maria Luisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.